

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DELLA FRATELLI CARLI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT PER L'INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA NORMATIVA SUL "WHISTLEBLOWING"

1. LA PIATTAFORMA PER L'INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

Il D.Lgs. 10/03/2023 n. 24 ha dato attuazione in Italia alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La Fratelli Carli S.p.A. Società Benefit (di seguito la "Società"), in conformità al sopra citato D.Lgs. 10/03/2023 n. 24, ha attivato un proprio canale di segnalazione interno mediante piattaforma digitale, tramite la quale possono essere effettuate segnalazioni di violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La Società ha adottato misure che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante (c.d. *whistleblower*) e delle altre persone coinvolte.

2. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE E CHE GODONO DI PROTEZIONE IN CASO DI SEGNALAZIONE

I soggetti che possono effettuare la segnalazione e ai quali sono assicurate le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 sono:

- i lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 e i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 54bis del D.L. 50/2017);
- i lavoratori autonomi (ivi compresi quelli indicati al capo I della L. 81/2017, i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. ed all'art. 2 D.Lgs. 81/2015) che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti o meno, che prestano la propria attività presso la Società;
- le persone fisiche che detengono azioni della Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società;
- i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione possono essere i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in violazioni delle seguenti disposizioni normative dell'Unione europea e delle seguenti disposizioni nazionali di recepimento delle stesse:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato al D.Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato), relativi in particolare ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche le informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate.

Le informazioni oggetto della segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse, ma che il segnalante, ragionevolmente e sulla base di elementi concreti, ritiene che possano essere commesse.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 e non possono essere oggetto di segnalazione:

- le notizie palesemente prive di fondamento o le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di facilitare la gestione della segnalazione e l'accertamento della violazione da parte del soggetto a

ciò deputato, la segnalazione deve essere il più possibile chiara e circostanziata.

Il segnalante dovrà pertanto:

- indicare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è svolto il fatto;
- descrivere il fatto oggetto della segnalazione;
- indicare gli elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
- ove possibile, indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- allegare tutti i documenti disponibili che possano fornire elementi circa la fondatezza dei fatti segnalati.

È opportuno che, nell'oggetto della segnalazione, il segnalante specifichi in modo chiaro che intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste per il whistleblower.

Nell'eventualità in cui pervengano segnalazioni anonime - ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante - queste ultime verranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie. Qualora la persona segnalante venga identificata in un momento successivo, alla stessa si applicheranno le tutele contro le ritorsioni.

5. MODALITÀ DI INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante la piattaforma digitale attivata dalla Società, accessibile tramite link pubblico presente sui siti internet oliocarli.it, .de, .at, .ch, .fr, .be e mediterranea.it, in forma scritta o in forma orale attraverso la registrazione di un messaggio vocale.

In conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, la piattaforma garantisce - attraverso il ricorso a strumenti di crittografia - la riservatezza della persona segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma consente al segnalante di effettuare due tipi di segnalazione:

- 1) segnalazioni riservate in cui viene richiesto al segnalante di inserire i suoi dati personali e di descrivere la segnalazione secondo quanto riportato nel paragrafo precedente.
- 2) segnalazioni anonime, in cui non viene richiesto al segnalante di inserire i suoi dati personali ma solo di descrivere la segnalazione secondo quanto riportato nel paragrafo precedente.

6. MODALITÀ DI GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE

La Società ha affidato la gestione delle segnalazioni ad un soggetto indipendente ed imparziale esterno alla Società (il "Gestore delle segnalazioni"), il quale è destinatario delle segnalazioni ed è stato nominato dalla Società responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. UE 2016/679.

Al termine dell'inserimento della segnalazione, il sistema attribuisce alla stessa un codice alfanumerico, che il segnalante potrà successivamente utilizzare per visualizzare lo stato della segnalazione e comunicare,

tramite il canale di comunicazione protetto all'interno della piattaforma, con il Gestore delle segnalazioni.

Il Gestore delle segnalazioni rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Al segnalante è data la possibilità di integrare la segnalazione tramite la piattaforma, allegando documenti, file video e file audio.

Il Gestore delle segnalazioni mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può chiedere a quest'ultimo elementi integrativi, tramite il canale di comunicazione protetto all'interno della piattaforma o, qualora il segnalante abbia chiesto un incontro diretto, anche di persona.

Il Gestore delle segnalazioni effettua preliminarmente una valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità della segnalazione. La segnalazione può essere considerata inammissibile:

- per manifesta infondatezza, qualora non sussistano elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- se la genericità del contenuto è tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- se è corredata da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto della segnalazione.

Se la segnalazione è considerata ammissibile, il Gestore delle segnalazioni avvia un'istruttoria per valutare, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, la fondatezza delle violazioni segnalate.

A tal fine il Gestore delle segnalazioni effettua ogni attività ritenuta opportuna (es. contattare il segnalante e/o convocarlo per un colloquio personale al fine di ricevere chiarimenti o integrazioni alle informazioni ed ai documenti forniti, convocare altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, ecc.) e si avvale, se necessario, della collaborazione dei competenti soggetti interni alla Società o di consulenti esterni, opportunamente istruiti e autorizzati.

Al termine dell'attività di accertamento, il Gestore delle segnalazioni:

- in caso di segnalazioni infondate, procede all'archiviazione della segnalazione esponendo i motivi di tale decisione;
- in caso di segnalazione fondata, comunica l'esito dell'accertamento agli organi apicali della Società e alle funzioni aziendali competenti, affinché venga espletata l'azione disciplinare nei confronti del segnalato o comunque dei soggetti risultati autori delle condotte illecite o delle violazioni segnalate o vengano adottati gli eventuali ulteriori provvedimenti necessari e/o venga eventualmente presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

In entrambi i casi, il Gestore fornisce altresì un riscontro al segnalante, informandolo delle misure adottate o da adottare e delle relative motivazioni.

Il segnalante viene, in ogni caso, informato dell'esito della segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento accedendo alla piattaforma e digitando il codice alfanumerico assegnato.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale

della procedura di segnalazione.

7. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il D.Lgs. 24/2023, all'art. 6, prevede che la persona segnalante possa effettuare una segnalazione esterna delle violazioni previste al superiore § 3, mediante un apposito canale di segnalazione attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica di ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Viene garantita la massima riservatezza dell'identità del segnalante sia nel caso di segnalazione riservata che nel caso di segnalazione anonima.

In particolare:

- 1) In caso di segnalazione riservata i dati personali del segnalante non saranno visibili neanche allo stesso Gestore delle segnalazioni o alle persone, anche interne alla Società, autorizzate a ricevere e dare seguito alle segnalazioni, salvo lo richiedano esigenze di gestione della segnalazione ed istruttorie e comunque sempre nel rispetto della riservatezza del segnalante e a garanzia di un'efficace gestione della segnalazione. In tali casi, il Gestore delle segnalazioni potrà accedere ai dati in chiaro del segnalante al fine di gestire o dare seguito alla segnalazione.
- 2) In caso di segnalazione anonima, i dati personali del segnalante non saranno visibili neanche allo stesso Gestore delle segnalazioni o alle persone, anche interne alla Fratelli Carli, autorizzate a ricevere e dare seguito alle segnalazioni, in nessun caso, salvo il segnalante decida di svelare la sua identità tramite il canale di comunicazione protetto, interno alla piattaforma.

In ogni caso, l'identità del segnalante, se è stata inviata una segnalazione riservata, o altre informazioni da cui possa evincersi tale identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni senza il consenso dello stesso segnalante.

Tale consenso potrà essere richiesto tramite il canale di comunicazione protetto, interno alla piattaforma.

Fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione viene altresì tutelata

l'identità delle altre persone coinvolte e menzionate nella medesima, con le stesse garanzie previste a favore del segnalante.

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Qualora, a seguito della segnalazione, venga instaurato un procedimento disciplinare, se la contestazione dell'addebito è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata; nel caso in cui, invece, la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso del segnalante a rivelare la propria identità, eventualmente prestato tramite il canale di comunicazione protetto, interno alla piattaforma.

In ogni caso, quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante o di altre informazioni da cui quest'ultima possa evincersi sia indispensabile, anche ai fini della difesa del segnalato, ne viene dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta in cui vengono indicate le ragioni della necessità della rivelazione delle suddette informazioni.

9. TUTELA DEL SEGNALANTE DA EVENTUALI RITORSIONI

La Società non ammette che vengano poste in essere ritorsioni nei confronti dei soggetti segnalanti.

Per ritorsione, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 24/2023, si intende *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

I soggetti segnalanti che ritengano di aver subito ritorsioni possono darne comunicazione esclusivamente all'ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

Perché si applichino le misure di protezione dalle ritorsioni previste dal D.Lgs. 24/2023 al soggetto segnalante, nonché ai soggetti diversi che subiscano indirettamente ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione o del particolare rapporto che li lega al segnalante, occorre che:

- il soggetto abbia segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni delle violazioni segnalate fossero veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del suddetto Decreto;
- la segnalazione sia stata effettuata secondo le modalità previste dal capo II del D.Lgs. 24/2023;
- vi sia un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione effettuata e le ritorsioni subite.

Non è garantita la tutela in caso di ritorsioni qualora venga accertata, anche con sentenza non definitiva di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi al soggetto segnalante sarà inoltre applicata una sanzione disciplinare.